

**a) REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI (O.T.C.O.)
E GLI ORGANI TECNICI PERIFERICI OPERATIVI (O.T.P.O.)**

**b) REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI
CENTRALI E PERIFERICI OPERATIVI (O.T.C.O. ed O.T.P.O.)**

REGOLAMENTO ATTUALE

*approvato dal Consiglio centrale il 18 giugno 1988,
modificato dal Consiglio centrale del 26 novembre 1988,
del 18 febbraio 1989 e del 4 aprile 1992*

**BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO
CON L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME
STATUTARIE E REGOLAMENTARI**

Aggiornamento al 21/03/2007

**OSSERVAZIONI DELLA CNSASA
del 12 MAGGIO e del 23 GIUGNO 2007**

Titolo I

ORGANI TECNICI CENTRALI: COSTITUZIONE, SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE

Articolo 1

1. Gli ORGANI TECNICI CENTRALI (O.T.C.), costituiti ai sensi degli articoli 21, 24 dello Statuto e 54 e seguenti del regolamento generale del C.A.I., contribuiscono allo sviluppo ed al progresso del Sodalizio nell'ambito delle finalità statutarie; svolgono specifici programmi di attività, approvati e deliberati dal Consiglio centrale, ed hanno funzioni consultive degli Organi centrali. Possono avere funzioni deliberative limitatamente allo svolgimento dei programmi di attività loro affidati dal Consiglio Centrale.

2. Provvedono alle necessità pratiche della vita del C.A.I.; contribuiscono alla formulazione degli indirizzi programmatici del Sodalizio.

3. Indicano gli orientamenti e impartiscono le conseguenti direttive agli Organi tecnici periferici (O.T.P.) operanti nell'ambito dei Convegni interregionali e regionali delle sezioni e ne controllano l'attuazione.

Indirizzano tecnicamente e moralmente i corrispondenti Organismi sezionali ed i singoli soci.

1. Gli ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI (O.T.C.O.), costituiti ai sensi dell'art. IV.III.1 c. 1 lett. b) dello Statuto e dell'art. IV.III.2 del Regolamento generale, contribuiscono alla crescita ed alla promozione dell'immagine del Sodalizio nell'ambito delle finalità statutarie; operano nell'ambito della struttura centrale svolgendo con continuità specifiche funzioni tecnico-consultive di supporto all'attività degli Organi Centrali con lo scopo di raggiungere le finalità istituzionali approvate e deliberate dagli stessi Organi centrali.

2. Possono sviluppare progetti e promuovere iniziative nell'ambito dei programmi di attività loro affidati dal Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.).

3. Contribuiscono tecnicamente, culturalmente ed eticamente alla formulazione degli indirizzi programmatici del Sodalizio.

4. Indicano gli orientamenti tecnici ed impartiscono le conseguenti direttive agli Organi Tecnici Periferici Operativi (O.T.P.O.) operanti nell'ambito dei Raggruppamenti Regionali (G.R.) o Provinciali, e ne controllano l'attuazione e, attraverso questi, ai corrispondenti organismi sezionali.

5. Provvedono, quando dotati di figure titolate, ed eventualmente di propria Scuola Centrale, ad organizzarne le modalità della formazione e dell'aggiornamento.

Al comma 2 si propone di aggiungere "...e/o dal Comitato Centrale di indirizzo e Controllo"

Nota 1 art. 1

La CNSASA ritiene importante mantenere il comma 4 .

E' infatti necessario che l'OTCO mantenga un rapporto gerarchico funzionale con gli OTPO presenti nel territorio.

Articolo 2		
1. Gli O.T.C. non possono costituire organi ed uffici stabili alle proprie dipendenze e non possono nominare od inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne.	1. Gli O.T.C.O. non possono costituire organi ed uffici stabili alle proprie dipendenze e non possono nominare od inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Centrale d'Indirizzo e Controllo (C.C.I.C.). 2. Gli O.T.C.O. non possono assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il Club Alpino Italiano (C.A.I.).	
Articolo 3		
Gli O.T.C. sono suddivisi, in base alla rispettiva funzione, nei tre gruppi seguenti di cui all'elenco allegato, periodicamente aggiornato a cura della Segretaria generale: a) O.T.C. con funzione di centro di documentazione del Sodalizio e compito di gestione dello stesso centro in conformità alle direttive programmatiche del Consiglio centrale. b) O.T.C. con funzione puramente consultiva, aventi il compito di fornire consulenza e assistenza tecnica, attraverso attività di studio o di controllo e di coordinamento. O.T.C. con funzioni anche operative in esecuzione delle direttive programmatiche del Consiglio centrale, con il compito di porre in atto le direttive programmatiche stesse secondo specifici programmi di attività, nello svolgimento dei quali hanno funzioni deliberative, oltre che consultive.	1. Gli O.T.C.O. sono suddivisi, in base alla rispettiva funzione, nei due gruppi seguenti, di cui all'elenco allegato, periodicamente aggiornato a cura della Direzione: a) O.T.C.O. che svolgono funzioni di supporto, di documentazione e di ricerca, aventi il compito di fornire consulenza, assistenza tecnica e promozione dell'immagine del mondo alpino; b) O.T.C.O. che svolgono funzioni operative sul territorio anche attraverso titolari e strutture didattiche con il compito di porre in atto specifici programmi di attività finalizzati alla frequentazione in sicurezza della montagna e lo svolgimento dell'attività alpinistica in tutte le sue forme.	
Articolo 4		
1. La sede degli O.T.C. aventi funzione di centro di documentazione, di cui al precedente art. 3 -lettera a- è fissata presso il centro stesso. 2. Gli altri O.T.C. hanno sede nella sede legale del Sodalizio: può essere fissato un recapito postale presso il presidente pro tempore del O.T.C.	1. Gli O.T.C.O. hanno sede presso la Sede Centrale del Sodalizio, ad eccezione della Commissione Centrale Biblioteca Nazionale della Montagna che ha sede presso il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi"; può essere fissato un recapito presso il presidente pro tempore dell' O.T.C.O.	

Titolo II ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E DISCIPLINA	Titolo II ORGANI TECNICI CENTRALI: COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA	
	Articolo 5	
	1. Il rinnovo degli O.T.C.O., con la nomina dei componenti e del rispettivo presidente deve essere effettuata in apposita seduta del CC convocata entro i 30 giorni successivi all'Assemblea dei Delegati che ha eletto il Presidente Generale (P.G.).	
<i>NOTA DELLA CNSASA: operazione assai impegnativa sotto il profilo organizzativo che richiede tempi molto lunghi anche per mettere intorno ad un tavolo persone che non si conoscono. La concezione è fin troppo politica perché fa pensare ad una nuova amministrazione che vuole uomini nuovi. Tuttavia il CAI non è una azienda che ha come obiettivo il profitto; il sodalizio si basa su un volontariato consapevole, e che vuole sentirsi responsabilizzato e che si ispira a valori duraturi nel tempo.</i>		
Articolo 5	Articolo 6	
<p>1. Gli O.T.C. sono costituiti in commissioni o in altri organismi secondo le norme del Regolamento generale, articoli 54, 55 e 56, mediante apposita delibera di costituzione adottata dal Consiglio centrale.</p> <p>2. Di ciascun O.T.C. fanno parte di norma non meno di cinque e non più di undici componenti. Qualora esistano corrispondenti organi periferici dei convegni, i componenti dell'O.T.C. saranno scelti in modo che ciascun convegno abbia almeno un proprio componente in seno all'O.T.C., al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con il corrispondente O.T.P.</p>	<p>1. Ciascun O.T.C.O. è composto da un massimo di sette componenti, fatta eccezione per l' O.T.C.O. <u>Commissione Nazionale Alpinismo e Sci Alpinismo</u>, costituito da un massimo di nove componenti. Qualora esistano corrispondenti organi periferici regionali o interregionali, i componenti dell'O.T.C.O. saranno scelti <u>preferibilmente</u> in modo che ciascuna area interregionale, come definite all'art. VII.II.1 del Regolamento generale, abbia almeno un proprio componente in seno all'O.T.C.O., al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con i corrispondenti O.T.P.O.</p>	<p>Si propone la nuova denominazione, pur restando invariata la sigla: Commissione Nazionale Scuole Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata (CNSASA)</p> <p>Si propone di inserire la parola <u>preferibilmente</u></p>
Articolo 6	Articolo 7	
<p>1. Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo a soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione al Sodalizio.</p> <p>2. I membri degli O.T.C hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività del proprio O.T.C, nei limiti di importo e di natura e con le modalità deliberate dal Consiglio centrale.</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo VIII.I dello Statuto, tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo a soci maggiorenni, ordinari e familiari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione al Sodalizio e purché in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.</p> <p>2. Per gli O.T.C.O. dotate di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica corrispondente.</p> <p>3. I componenti degli O.T.C.O. prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività del proprio O.T.C.O. nella misura e con le modalità deliberate dal C.D.C.</p>	

Articolo 7 - vecchio	Articolo 8 - proposte	Articolo 8 - modifiche
<p>1. I membri degli O.T.C vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare. Sono nominati dal Consiglio centrale sulla base delle proposte dei Convegni e delle scelte effettuate dal Consiglio centrale stesso e tenute presenti le disposizioni dei rispettivi regolamenti.</p> <p>2. Il consiglio centrale provvederà ad un rinnovamento parziale ad ogni triennio.</p> <p>3. I membri elettivi e di diritti del consiglio centrale, dei Collegi dei revisori dei conti e dei probiviri non possono essere chiamati a far parte di alcun O.T.C.</p> <p>I membri degli O.T.C che per tre volte consecutive non siano intervenuti alle riunioni del proprio O.T.C decadono ed il Consiglio centrale provvede alla loro situazione; analogamente si procede nel caso di cessazione per qualsiasi altra causa. I nuovi nominati assumono l'anzianità dei membri sostituiti.</p>	<p>1. I componenti degli O.T.C.O. e i loro presidenti vengono nominati dal C.C.I.C. tenuto conto delle indicazioni provenienti dal C.D.C., dagli stessi O.T.C.O., dai congressi dei "titolati", dai G.R., dagli O.T.P.O. e dalle Sezioni sulla base delle proprie scelte e delle indicazioni del consigliere referente.</p> <p>2. Non potranno essere prese in considerazione da parte del C.C.I.C. proposte di candidature non corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sottoscritto dal candidato e dal presidente della sezione a cui appartiene.</p> <p>3. I componenti degli O.T.C.O. che per tre volte consecutive non siano intervenuti, <u>anche se salvo</u> per giustificato motivo, alle riunioni del proprio O.T.C.O. decadono ed il CC provvede alla loro situazione; analogamente si procede nel caso di cessazione per qualsiasi altra causa. I nuovi nominati assumono l'anzianità dei componenti sostituiti.</p>	<p>Si propone una nuova formulazione dell'articolo:</p> <p>1. I membri degli OTCO vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare.</p> <p>2. I componenti degli OTCO che svolgono funzioni di supporto vengono nominati dal CCIC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'OTCO in scadenza di mandato e dal CDC; all'OTCO e al CDC dovranno prima pervenire le eventuali proposte dei GR e dei Presidenti di Sezione.</p> <p>3. I componenti degli OTCO che svolgono funzioni operative vengono nominati dal CCIC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso nazionale dei loro titolati al quale dovranno pervenire le eventuali proposte dei Congressi interregionali; le eventuali proposte dei GR, dei Presidenti di sezione dovranno pervenire ai Congressi interregionali per tramite degli OTPO</p> <p>4. I Presidenti degli OTCO vengono nominati dal CCCIC nella prima seduta utile successiva all'atto di nomina dell'OTCO, sulla base delle designazioni dei componenti degli OTCO; durante il periodo di transizione svolge la funzione di Presidente, per la sola gestione ordinaria, il membro della commissione con più anni di anzianità di iscrizione al CAI</p> <p>5. Ciascun OTCO provvede a redigere un regolamento elettorale per l'elezione della rosa di nominativi candidati alla composizione dell'OTCO.</p> <p>6. Ciascun OTCO provvede a redigere un regolamento di riferimento che stabilisce compiti, funzionamento e organizzazione degli OTPO</p> <p>7. Rimane uguale il testo del comma 3 proposte</p>
<p><i>NOTA CNSASA commi 1 e 2 (modifiche). Va riconfermato il comma 1 del vecchio articolo 7; competenze specifiche (titolati per OTCO operativi e tecnici per OTCO di supporto), la disponibilità a collaborare e l'effettiva capacità dimostrata sul campo. Per valutare queste caratteristiche occorre conoscere bene le persone</i></p> <p><i>NOTA CNSASA comma 3 (modifiche). Si chiede di modificare il meccanismo di selezione facendo convergere tutte le candidature, nel caso degli O.T.C.O. con figure titolate di secondo e terzo livello che ordinariamente svolgono congressi per la designazione dei loro candidati, in tale sede. I titolati, tra tutte le candidature pervenute, individuano una rosa di nominativi aperta, sulla quale si esprime il C.C.I.C. provvedendo alla regolare elezione.</i></p> <p><i>NOTA CNSASA comma 4 (modifiche). Si ritiene importante che la designazione del presidente venga espressa dai componenti dell'OTCO. Quindi il CCIC provvederà alla nomina.</i></p> <p><i>NOTA CNSASA comma 5 (modifiche) Da oltre 20 anni la commissione dispone di un regolamento elettorale per l'elezione dei componenti dell'OTCO (vedi libretto rosso)</i></p> <p><i>NOTA CNSASA comma 6 (modifiche) Da oltre 20 anni la commissione dispone di un regolamento che stabilisce compiti, funzionamento e organizzazione degli OTP (vedi libretto rosso)</i></p>		

Articolo 8	Articolo 9	
<p>1. Ai sensi dell'art. 56 del regolamento generale i componenti l'O.T.C. eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario: quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti l'O.T.C.</p> <p>Qualora in seno all'O.T.C. venga costituito un Comitato di presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario (quest'ultimo solo se membro nominato dal Consiglio Centrale), con il compito di operare nei casi d'urgenza, le eventuali deliberazioni sono soggette a ratifica da parte dell'O.T.C. nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni.</p>	<p>1. Avvenuta la nomina del Presidente da parte del C.C.I.C., nella prima riunione utile i componenti l'O.T.C.O. eleggono tra loro uno o due Vicepresidenti ed il Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti l'O.T.C.O.</p> <p>Qualora in seno all'O.T.C.O. venga costituito un Comitato di presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario (quest'ultimo solo se componente dell'O.T.C.O.), con il compito di operare nei casi d'urgenza, le eventuali decisioni sono soggette a ratifica da parte dell'O.T.C.O. nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni.</p>	
Articolo 9	Articolo 10	
<p>1. I componenti l'O.T.C. durano in carica tre anni e possono essere confermati.</p> <p>2. Al termine di ogni mandato la loro carica può essere prorogata per un periodo non superiore a diciotto mesi, con delibera del Consiglio centrale.</p>	<p>1. I componenti degli O.T.C.O. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.</p> <p>2. Alla scadenza del mandato triennale i componenti l'O.T.C.O. rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento dei componenti del nuovo O.T.C.O.</p>	
Articolo 10	Articolo 11	
<p>1. può essere nominato membro di O.T.C. solo colui che non abbia interessi collimanti o contrastanti con quelli dell'O.T.C. stesso e che non abbia rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni, ogni candidato prima dell'effettiva nomina, deve rilasciare attestazione scritta alla Segretaria generale.</p> <p>I membri di O.T.C. per i quali sorgano o vengono comunque accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo comma, decadono e verranno sostituiti ai sensi del precedente articolo 7, ultimo comma.</p>	<p>1. Può essere nominato componente di O.T.C.O. solo colui che non abbia interessi collimanti o contrastanti con quelli dell'O.T.C.O. stesso e che non abbia rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni, ogni candidato prima dell'effettiva nomina, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta alla Direzione.</p> <p>2. Anche per i componenti degli O.T.C.O. devono intendersi operanti il disposto dell'art. VIII.1 c. 2 – Cariche sociali – dello Statuto e dell'art. VIII.II.3 – Incompatibilità tra cariche sociali – del Regolamento generale.</p> <p>3. I componenti di O.T.C.O. per i quali sorgano o vengono comunque accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo comma, decadono con provvedimento deliberato dall'O.T.C.O. stesso e verranno sostituiti ai sensi del precedente articolo 8, c. 3.</p>	
Articolo 11	Articolo 12	
<p>1. Il Consiglio centrale nomina tra i propri componenti elettivi il Consigliere referente incaricato di partecipare alle riunioni di ciascun O.T.C. e di relazionare il Consiglio centrale sul funzionamento e sull'operato dell'O.T.C. stesso con riferimento agli indirizzi programmatici.</p> <p>2. Il consigliere referente può essere nominato funzionario delegato ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.P.R. 696/1979 e</p>	<p>1. Il C.D.C. e il C.C.I.C. nominano tra i rispettivi componenti il referente incaricato di seguire l'attività di ogni singolo O.T.C.O. e verificarne la conformità agli indirizzi programmatici; il referente incaricato partecipa alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato dell'O.T.C.O.</p>	<p>Si propone di eliminare la frase "e verificarne la conformità agli indirizzi programmatici". Il Consigliere referente collabora con l'OTCO e tiene i contatti con CDC e CCIC</p>

può avere poteri di rappresentanza all'esterno del Sodalizio nell'ambito delle deleghe.		
	Articolo 13	
	<p>1. Ai sensi dell'art. IV.I.2 c. 1 lett. i) dello Statuto, il C.C.I.C., ove ne ravvisi l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti di un O.T.C.O. o disporre il commissariamento e/o lo scioglimento dello stesso con effetto immediato.</p> <p>2. Nel caso vengano dichiarati decaduti i componenti di un O.T.C.O. il C.C.I.C. provvederà nella prima seduta utile alla nomina dei nuovi componenti che assumono l'anzianità di quelli decaduti.</p> <p>3. Nel caso di commissariamento o di scioglimento di un O.T.C.O. il C.C.I.C. provvederà alla nomina di un commissario ad acta.</p>	
<p><i>NOTA CNSASA: l'articolo è del tutto nuovo e di notevole gravità (scioglimento o commissariamento dell'OTCO). Quali sono gli episodi che hanno fatto emergere difficoltà interne così importanti da richiedere un intervento di riorganizzazione così pesante?</i></p>		
Articolo 12	Articolo 14 - proposte	Articolo 14 - modifiche
<p>1. Al fine di consentire agli O.T.C. con funzioni operative in esecuzione delle direttive programmatiche del Consiglio centrale, di cui al precedente articolo 3 -lettera c)-, di svolgere efficacemente la propria attività anche nei riguardi dei terzi, è disposto che prima dell'inizio dell'anno sociale, nel corso di una riunione da tenersi entro il mese di novembre dell'anno precedente, il consiglio centrale esamini e approvi i programmi specifici, attribuisca le deleghe operative necessarie alla loro realizzazione e fissi i limiti delle stesse.</p> <p>2. Tuttavia gli O.T.C., anche nel campo d'azione per il quale hanno ottenuto tali deleghe, non potranno mai impegnare il Sodalizio ed i suoi Organi centrali nei riguardi dei terzi (salvo espresso mandato del Consiglio centrale).</p>	<p>1. Al fine di consentire agli O.T.C.O. di svolgere efficacemente la propria attività è disposto che prima dell'inizio dell'anno sociale, nel corso di una riunione da tenersi entro il mese di novembre dell'anno precedente, il C.C.I.C. esamini e approvi i programmi specifici, attribuisca le deleghe operative necessarie alla loro realizzazione e fissi i limiti delle stesse.</p> <p>2. Tuttavia gli O.T.C.O., anche nel campo d'azione per il quale hanno ottenuto tali deleghe, non potranno mai impegnare il Sodalizio ed i suoi Organi centrali nei riguardi dei terzi salvo espresso mandato del C.C.I.C.</p>	
Articolo 13	Articolo 15	Articolo 15 - modifiche
<p>1. Gli O.T.C. dovranno sempre informare con sollecitudine il comitato di presidenza delle iniziative prese nel rispetto delle deleghe ottenute e coordinare i propri interventi con gli altri O.T.C. ove competenti.</p>	<p>1. Gli O.T.C.O. dovranno sempre informare con sollecitudine il C.D.C. su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrano nel programma presentato ed hanno carattere d'urgenza.</p> <p>2. Gli O.T.C.O. dotati di figure operative ed eventualmente di Scuola Centrale devono coordinare, nell'ambito di UNICAI, i programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolati al fine di perseguire gli obiettivi della base culturale comune e della uniforme metodologia didattica.</p>	<p>Si propone la modifica del secondo comma secondo il seguente testo: Gli OTCO dotati di figure operative ed eventualmente di Scuola Centrale devono collaborare, nell'ambito di UNICAI, affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolati perseguano gli obiettivi della base culturale comune e della uniforme metodologia didattica</p>

Articolo 14	Articolo 16	
1. Nel caso in cui gli O.T.C. ritenessero necessaria una presa di posizione ufficiale del C.A.I su problemi specifici o generali dovranno prospettarla per tempo al Consiglio centrale, presentando un'essenziale documentazione e uno schema di intervento. Il Consiglio centrale esaminata la proposta, esprimerà la sua approvazione, salvo emergano evidenti elementi di contraddizione con la politica generale del Sodalizio.	1. Nel caso in cui gli O.T.C.O. ritenessero necessaria una presa di posizione ufficiale del C.A.I su specifici problemi istituzionali o gestionali, dovranno prospettarla per tempo al C.D.C. o al C.C.I.C. a seconda delle rispettive competenze, presentando un'essenziale documentazione e uno schema di intervento. Il C.D.C. o il C.C.I.C. esaminata la proposta, esprimerà la sua approvazione, salvo emergano evidenti elementi di contraddizione con la politica generale del Sodalizio.	
Articolo 15	Articolo 17	
1. Nel caso in cui gli O.T.C. ravvisino nelle loro richieste di intervento gli estremi dell'assoluta urgenza, sarà il Presidente generale o il Comitato di presidenza a determinare la fattispecie e ad autorizzare gli O.T.C. a intervenire nei modi e nei termini più efficaci, salvo l'esame da effettuarsi nella successiva riunione del Consiglio centrale alla quale potrà essere invitato il presidente del O.T.C. interessato o suo delegato.	1. Nel caso in cui gli O.T.C.O. ravvisino nelle loro richieste di intervento gli estremi dell'assoluta urgenza, sarà il P.G. o il C.D.C. a determinare la fattispecie e ad autorizzare gli O.T.C.O. a intervenire nei modi e nei termini più efficaci, salvo l'esame da effettuarsi nella successiva riunione del C.C.I.C. alla quale potrà essere invitato il presidente dell'O.T.C.O. interessato o suo delegato.	
Articolo 16	Articolo 18	
1. In applicazione del principio enunciato nell'articolo 1 – lettera g)- del Regolamento generale del Sodalizio, gli O.T.C. – e gli O.T.P. che da essi dipendono- sono autorizzati a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni ed attività del genere, nei limiti di cui agli artt. 12, comma 2 e 30, comma 1.	1. In applicazione del principio enunciato nell'articolo I.I.1 del Regolamento generale, gli O.T.C.O. – e gli O.T.P.O. che da essi dipendono – sono autorizzati a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni ed attività del genere, nei limiti di cui agli artt. 14, c. 2 e 29 c. 1 del presente regolamento.	

Titolo III		
ORGANI TECNICI CENTRALI: FUNZIONAMENTO		
Articolo 17	Articolo 19	
1. Ciascun O.T.C. si riunisce su convocazione del suo Presidente o del suo vicepresidente; si riunisce altresì su convocazione del Presidente generale. Delle convocazioni viene data notizia alla Presidenza generale, nonché al consigliere centrale di cui al precedente art. 11.	1. Ciascun O.T.C.O. si riunisce su convocazione del suo Presidente o del suo vicepresidente; si riunisce altresì su convocazione del P.G. Copia della convocazione viene inoltrata al Direttore, nonché alle figure referenti del C.D.C. e del C.C.I.C. di cui al precedente art. 12.	Inserire dopo la parola “o” “in caso di impedimento”
Articolo 18	Articolo 20	
1. Il Segretario ha il compito di tenere i verbali delle riunioni che devono essere raccolti e trascritti su apposito	1. Il Segretario dell' O.T.C.O. ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni.	

<p>libro. Copia dei verbali viene tempestivamente trasmessa alla Presidenza generale.</p> <p>2. Il verbale di ciascuna riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei membri dell'O.T.C. nella riunione successiva.</p>	<p>2. Il verbale di ciascuna riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti dell' O.T.C.O. nella riunione successiva. Copia dei verbali viene trasmessa al Direttore che provvede a distribuirla ai componenti del C.D.C. e del C.C.I.C.</p> <p>3. Le decisioni comportanti l'assunzione di impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il C.A.I. verso l'esterno, dovranno essere comunicate immediatamente per iscritto al Direttore che provvederà a darne attuazione nei limiti di cui all'art. 14 c. 2 del presente Regolamento.</p>	
Articolo 19	Articolo 21	Articolo 21
<p>1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'O.T.C. tra i quali il Presidente o il Vicepresidente o con la presenza del Presidente generale.</p>	<p>1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell' O.T.C.O. tra i quali il Presidente o il Vicepresidente o con la presenza del Presidente generale.</p> <p>2. I componenti degli O.T.C.O non possono conferire deleghe di rappresentanza .</p>	
Articolo 20	Articolo 22	
<p>1. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza dei membri di O.T.C.</p> <p>2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>3. Il segretario, se scelto fuori dei membri dell'O.T.C. non ha diritto di voto.</p>	<p>1. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione deve intendersi non approvata.</p> <p>2. Il segretario, se scelto fuori dai componenti nominati nell'O.T.C.O., non ha diritto di voto.</p>	
Articolo 21	Articolo 23	
<p>1. Se ritenuto opportuno, alle riunioni possono essere invitati esperti esterni, membri di altri O.T.C. Presidenti o rappresentanti di O.T.P. dei Convegni; tutti senza diritto di voto.</p> <p>2. Gli O.T.C. possono affidare specifici incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne o a membri di altri O.T.C. Se tali incarichi comportano l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso spese, ecc., devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio centrale salvo che tali erogazioni siano espressamente e specificamente previste nei programmi di attività dell'O.T.C. approvati dal Consiglio centrale.</p>	<p>1. Se ritenuto opportuno, alle riunioni possono essere invitati i presidenti degli O.T.P.O., o loro rappresentanti all'uopo delegati, nonché esperti esterni e componenti di altri O.T.C.O.; tutti senza diritto di voto.</p> <p>2. Gli O.T.C.O. possono richiedere collaborazioni o affidare specifici incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne o a componenti di altri O.T.C.O. Se gli incarichi comportano l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso spese, ecc., devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione salvo che tali erogazioni siano espressamente e specificamente previste nei programmi di attività O.T.C.O. approvati dal C.C.I.C.</p>	

Articolo 22	Articolo 24	
<p>1. Ai sensi dei articoli 23 e 24 dello Statuto, la Segretaria generale cura i collegamenti con gli O.T.C. con la collaborazione del Consigliere centrale referente. I beni patrimoniali ed i fondi previsti nel bilancio del Sodalizio per gli O.T.C. vengono amministrati dagli Organi centrali.</p> <p>2. Le spese, erogazioni e i contributi gli O.T.C. sono tutti impegnati e liquidati in conformità alle norme del DPR/696/1979 nel più assoluto rispetto delle delibere del Consiglio centrale.</p>	<p>1. I Presidenti degli O.T.C.O. sono affidatari dei beni patrimoniali affidati all'O.T.C.O. e ne assumono le conseguenti responsabilità.</p> <p>2. Gli affidatari dei beni hanno l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni ad essi affidati.</p> <p>3. Le spese, erogazioni e contributi agli O.T.C.O. sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal C.C.I.C. e dal C.D.C., nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità del CAI.</p>	
Articolo 23	Articolo 25	
<p>1. Gli O.T.C. presentano al Consiglio centrale, unitamente al Programma di attività per l'anno successivo, il piano operativo, in ordine di priorità, ed i preventivi di spesa.</p> <p>2. Presentano altresì al Consiglio centrale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti, corredata dal consuntivo di spesa.</p>	<p>1. Entro il 31 agosto di ogni anno il presidente di ogni O.T.C.O. presenta al C.D.C., tramite la Direzione, il programma delle attività per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.</p> <p>2. Al 31 gennaio di ogni anno il presidente di ogni O.T.C.O. presenta al C.D.C. la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti, corredata dal consuntivo di spesa con la relativa documentazione.</p> <p>3. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni ed i consuntivi, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni loro affidati verranno redatti dagli O.T.C.O. nei modi e nei termini indicati dalla Direzione.</p> <p>4. Il C.C.I.C. esamina ed approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività degli O.T.C.O.</p>	
Articolo 24		
<p>1. I programmi, i piani ed i preventivi, le relazioni ed i consuntivi, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni loro affidati verranno redatti dagli O.T.C. nei modi e nei termini indicati dalla Segreteria generale, ai sensi dell'art 57 del Regolamento generale.</p>		
Articolo 25		
<p>1. Il Consiglio centrale esamina ed approva programmi, piani, preventivi, consuntivi e relazioni alla luce degli indirizzi programmatici; comunica agli O.T.C. le decisioni conseguenti.</p>		
Articolo 26		
<p>1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio Centrale ove ne ravvisi l'opportunità può dichiarare decaduti i componenti di un O.T.C. o disporre lo scioglimento dello stesso con effetto immediato.</p>		

Titolo IV
ORGANI TECNICI PERIFERICI OPERATIVI: ORGANIZZAZIONE

Articolo 27	Articolo 26	Articolo 26 - modifiche
<p>1. Gli O.T.P. dipendono dal corrispondente O.T.C., ai sensi dell'art. 56 del Regolamento generale del Sodalizio, anche per quanto riguarda gli orientamenti generali e le strategie operative.</p> <p>2. Essi ricevono i fondi necessari per la loro attività dal rispettivo O.T.C.; il Convegno di appartenenza provvede limitatamente alle spese di segreteria e – d'intesa con l'OT.C. competente – può assegnare un contributo per l'attività svolta.</p>	<p>1. Gli O.T.P.O. dipendono dal corrispondente O.T.C.O., ai sensi dell'art. IV.III.2 c. 3 del Regolamento generale, anche per quanto riguarda gli orientamenti generali e le strategie operative.</p> <p>2. Essi ricevono i fondi necessari per la loro attività direttamente dal rispettivo O.T.C.O.; il Raggruppamento regionale di appartenenza, o i vari Raggruppamenti regionali nel caso di Organi tecnici interregionali, deve provvedere alle spese di funzionamento e – d'intesa con l'O.T.C.O. competente – può assegnare un contributo per l'attività .</p> <p>3. L'OTPO d'intesa con l'OTCO può reperire mezzi finanziari da diverse fonti per lo svolgimento delle proprie attività</p> <p>9. I Presidenti degli OTPO vengono nominati dal <u>coordinatore dei GR</u> competente nella prima seduta utile successiva all'atto di nomina dell'OTPO, sulla base delle designazioni dei componenti degli OTPO; durante il periodo di transizione svolge la funzione di Presidente, per la sola gestione ordinaria, il membro della commissione con più anni di anzianità di iscrizione al CAI</p>	<p>Si chiede di aggiungere i seguenti commi:</p> <p>4. I membri degli OTPO vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare.</p> <p>5. I componenti degli OTPO che svolgono funzioni di supporto vengono nominati dal <u>coordinatore dei GR</u> competente, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'OTPO in scadenza di mandato e dal C.D.R. competente; all'OTPO e al C.D.R. competente dovranno prima pervenire le eventuali proposte dei GR e dei Presidenti di Sezione.</p> <p>6. I componenti degli OTPO che svolgono funzioni operative vengono nominati dal <u>coordinatore dei GR</u>, competente tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o interregionale dei loro titolari; le eventuali proposte dei GR, dei Presidenti di sezione dovranno pervenire ai Congressi interregionali per tramite degli OTPO</p> <p>7. Il numero dei componenti dell'OTPO viene deciso di comune accordo tra OTCO e <u>coordinatore dei GR</u> competente in modo da soddisfare le specifiche realtà ed esigenze territoriali</p> <p>8. Ciascun OTCO provvede a redigere un regolamento elettorale per l'elezione della rosa di nominativi candidati alla composizione dell'OTPO</p>
<p>Nota della CNSASA sulla figura del coordinatore dei GR: si propone di istituire un coordinamento tra i presidenti regionali in modo che gli OTP possano avere un unico interlocutore. (caso esemplificativo dell'area CMI che esprime 9 gruppi regionali)</p>		
Articolo 28	Articolo 27	
<p>1. Al fine di consentire la pratica attuazione delle disposizioni dell'art. 54 del Regolamento generale del Sodalizio, gli O.T.P. devono sottoporre i loro programmi annuali agli O.T.C. entro il precedente mese di novembre, dandone contestuale comunicazione ai Convegni e alle Delegazioni competenti.</p>	<p>1. Al fine di consentire la pratica attuazione delle disposizioni dell'art. IV.III.2 c. 3 del Regolamento generale, gli O.T.P.O. devono sottoporre i loro programmi annuali con il relativo preventivo di spesa agli O.T.C.O. entro il 30 giugno di ogni anno, dandone contestuale comunicazione ai G.R. competenti.</p>	
Articolo 29	Articolo 28	
<p>1. Gli O.T.C. esaminati i programmi di cui al precedente art. 28 alla luce dei programmi generali approvati dal Consiglio centrale, ne autorizzano l'esecuzione dandone comunicazione ai Convegni e alle Delegazioni.</p>	<p>1. Gli O.T.C.O., esaminati i programmi di cui al precedente art. 27 alla luce dei programmi generali approvati dal C.C.I.C., ne autorizzano l'esecuzione dandone contestuale comunicazione ai G.R. competenti.</p>	

Articolo 30	Articolo 29	
<p>1. E' fatto divieto agli O.T.P. di prendere autonomamente iniziative che coinvolgano il nome del Convegno o della Delegazione.</p> <p>2. Nel caso insorgano problemi di carattere locale, per i quali sia reputato opportuno il coinvolgimento del nome del Sodalizio, gli O.T.P. devono sottoporre le proprie proposte in merito al Comitato di coordinamento del Convegno competente. Il Comitato di coordinamento darà la propria approvazione e adotterà gli adeguati provvedimenti, salvo emergano evidenti elementi di contraddizione con gli orientamenti generali del Convegno e più in generale del C.A.I.</p> <p>3. Nei casi di urgenza tale approvazione compete al Presidente della Delegazione regionale con successiva ratifica da parte del Comitato di coordinamento. In ogni caso deve essere data tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati all'O.T.C. competente.</p>	<p>1. È fatto divieto agli O.T.P.O. di prendere autonomamente iniziative che coinvolgano il nome del G.R. e del Sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale.</p> <p>2. Nel caso insorgano problemi di carattere locale, per i quali sia reputato opportuno il coinvolgimento del nome del Sodalizio, gli O.T.P.O. devono sottoporre le proprie proposte in merito al C.D.R. competente. Il C.D.R. darà la propria approvazione e adotterà gli adeguati provvedimenti, salvo emergano evidenti elementi di contraddizione con gli orientamenti generali del G.R. e più in generale del C.A.I.</p> <p>3. Nei casi di urgenza tale approvazione compete al Presidente del G.R. con successiva ratifica da parte del C.D.R. In ogni caso deve essere data tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati all'O.T.C.O. competente.</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo V ATTIVITA' DIDATTICA</p>		
Articolo 31	Articolo 30	Articolo 30 - modifiche
<p>1. Il C.A.I. al fine di conseguire gli scopi indicati dall'art. 1 dello Statuto sociale, dall'art. 1 lett. e) ed f) del Regolamento generale e dalla Legge 776/1985:</p> <p>a) Organizza e gestisce proprie scuole centrali e periferiche per la formazione e l'aggiornamento di istruttori nazionali e regionali nelle materie di competenza dei seguenti O.T.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comitato scientifico centrale ▪ Commissione centrale alpinismo giovanile ▪ Commissione centrale per la tutela dell'ambiente montano ▪ Commissione centrale per l'escursionistico ▪ Commissione Nazionale scuole di alpinismo e di scialpinismo ▪ Servizio Valanghe Italiano (S.V.I). <p>b) Istituisce e cura gli albi nazionali e regionali dei propri istruttori.</p> <p>2. Il Consiglio centrale costituisce e nomina un gruppo di lavoro permanente per la regolamentazione dell'attività delle scuole, per il conseguimento dell'uniformità didattica e per la risoluzione dei problemi comuni agli O.T.C. di cui al comma precedente, lett. a).</p>	<p>1. Il Club alpino italiano al fine di conseguire gli scopi indicati dall'art. I.1 dello Statuto e dall'art. I.I.1 del Regolamento generale provvede alla formazione e all'aggiornamento dei propri titolati (istruttori, accompagnatori, operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello (nazionali) mediante l'organizzazione e la gestione di proprie Scuole centrali.</p> <p>2. Istituisce e cura gli albi dei propri titolati.</p> <p>3. Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento dei titolati degli O.T.C.O. privi di Scuola centrale, il regolamento di tali O.T.C.O dovrà prevederne le modalità.</p>	<p>Si chiede di aggiungere un terzo livello di titolato e di modificare il comma 1 nel seguente modo:</p> <p>Il Club alpino italiano al fine di conseguire gli scopi indicati dall'art. I.1 dello Statuto e dall'art. I.I.1 del Regolamento generale provvede alla formazione e all'aggiornamento dei propri titolati di (istruttori, accompagnatori, operatori) di primo livello (sezionali) di secondo livello (regionali) e di terzo livello (nazionali) mediante l'organizzazione e la gestione di proprie Scuole centrali, secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dai rispettivi OTCO e secondo le specifiche competenze tecniche di ciascun OTCO.</p>

NOTA comma 1:

Articolo 31	
	<p>1. Le Scuole centrali alla data di approvazione del presente regolamento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scuola centrale di alpinismo e arrampicata - Scuola centrale di sci alpinismo - Scuola centrale di speleologia - Scuola centrale di sci escursionismo - Scuola centrale alpinismo giovanile - <i>Scuola centrale escursionismo</i> <p>2. Le Scuole centrali dipendono direttamente dai corrispondenti O.T.C.O. ed a questi rispondono per il loro operato.</p> <p>3. I componenti e il direttore delle scuole centrali, sempre in conformità a quanto disposto dagli artt. 7, e 1 e 2, e 11, e. 1 e 2 del presente regolamento, vengono nominati, nella seduta successiva alla nomina dell' O.T.C.O., dal C.C.I.C. su una rosa di candidati titolati di secondo livello proposta dall'O.T.C.O. e rimangono in carica fino alla scadenza dell'O.T.C.O. stesso.</p> <p>4. Il C.C.I.C., anche su proposta dell' O.T.C.O., può sciogliere in caso di disfunzioni o divergenze operative rispetto agli indirizzi dell' O.T.C.O. la propria Scuola centrale e dichiararne decaduti i componenti.</p> <p>5. I componenti dell' O.T.C.O. non possono far parte della rispettiva Scuola centrale; i componenti di ogni Scuola centrale saranno <u>preferibilmente</u> scelti in modo che ciascuna area interregionale, come definite all'art. VII.II.1 del Regolamento generale, abbia almeno un proprio componente in seno alla Scuola stessa, al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con le corrispondenti Scuole regionali o interregionali.</p>
	<p>Si chiedono le seguenti modifiche:</p> <p>Sostituire il comma 3 con il seguente testo: L'OTCO stabilisce le competenze, i criteri di ingresso e di permanenza dei componenti delle Scuole Centrali. L'OTCO approva annualmente l'elenco dei componenti delle rispettive scuole centrali.</p> <p>Al punto 5 va tolta la frase "non possono far parte della rispettiva Scuola Centrale" e si aggiunge il termine <u>preferibilmente</u></p>

NOTA DELLA CNSASA: le scuole centrali sono composte da istruttori nazionali di alto livello tecnico che devono conservare adeguati standard di allenamento ed efficienza e che devono costantemente aggiornare la propria preparazione tecnica e culturale. Un gruppo tecnico così specializzato è assai difficile da formare e da mantenere perché ciò richiede anni di lavoro e di continui aggiornamenti; è impensabile che le scuole centrali vengano rinnovate ogni anno. È necessario demandare ai singoli OTC la definizione delle competenze, dei criteri di ingresso e di permanenza degli istruttori delle scuole centrali.

Articolo 32		
	<p>1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale viene definito dall' O.T.C.O. commisurandolo alle esigenze operative.</p> <p>2. Ogni Scuola centrale nomina un proprio Direttore ed eventualmente un Comitato Direttivo.</p> <p>3. Alla scadenza del mandato i componenti della Scuola centrale sono rieleggibili in deroga a quanto stabilito all'art. VIII.1 c. 2 dello Statuto.</p> <p>4. Il Direttore e i componenti del Comitato Direttivo non possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni consecutivi.</p>	
Articolo 32	Articolo 33	Articolo 33 - modifiche
<p>1. I requisiti di ammissione ai corsi e le modalità di svolgimento e frequenza sono disciplinati nei regolamenti dei singoli O.T.C.</p>	<p>1. I titolati C.A.I. sono inquadrati nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttori - Accompagnatori - Operatori <p>Per ogni categoria possono esistere due livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo livello (regionale); - secondo livello (nazionale) <p>2. Ogni O.T.C.O. può inoltre nominare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolati "emeriti": i titolati che intendono concludere la loro operatività diretta dopo almeno un decennio di attività - titolati "onorari": soci C.A.I. che in un settore specifico, pur senza essere titolati, hanno svolto un significativo livello di attività <p>3. Ogni O.T.C.O., relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza nei limiti dei programmi (art. 14 c. 2) e nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 c. 2 del presente Regolamento</p>	<p>Si chiedono le seguenti modifiche:</p> <p>comma 1 Per ogni categoria possono esistere tre livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo livello (sezionale); - secondo livello (regionale) - terzo livello (nazionale) <p>Comma 2 aggiungere: od acquisito apprezzabili benemerienze a favore dell'OTCO</p> <p>Comma 3 modificare: Ogni O.T.C.O., relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo, di secondo e di terzo livello</p>

Articolo 33	Articolo 34	Articolo 34 - modifiche
1. Le qualifiche tecniche vengono rilasciate dal Presidente generale del C.A.I., a seguito dei risultati degli esami relativi ad ogni corso, e trascritte sul libretto personale a vidimazione annuale.	1. Le qualifiche tecniche vengono rilasciate dal P.G., a seguito dei risultati degli esami relativi ad ogni corso. 2. A tale scopo tutti i titolati verranno dotati di apposito libretto personale, unico per tutti gli O.T.C.O.	Si chiede di cancellare la frase unico per tutti gli O.T.C.O.
Articolo 34	Articolo 35	
1. Presso la segreteria generale del C.A.I. sono conservati l'albo e la scheda personale di ogni tecnico, con l'annotazione dei corsi frequentati, delle variazioni di qualifica e dell'attività svolta. Sarà cura dell'interessato inviare alla Segretaria stessa la documentazione necessaria all'aggiornamento della scheda.	1. Presso la Sede Centrale è conservato l'albo ufficiale dei titolati, con l'annotazione delle variazioni di qualifica.	
Articolo 35	Articolo 36	Articolo 36 - modifiche
1. L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione per l'insegnamento delle tecniche delle materie di cui all'art. 31 lett. a). Per ottenere l'iscrizione è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) Essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio; 2) Avere compiuto il 21° anno di età, per l'istruttori regionali; il 23° per quelli nazionali, salvo più restrittive disposizioni dei regolamenti dei singoli O.T.C. ; 3) Essere in possesso del godimento dei diritti civili; 2. Aver ottenuto l'attesto di idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, rilasciato dal C.A.I. e conseguito dopo apposito esame sostenuto a conclusione dei corsi di qualificazione organizzati del C.A.I.	1. L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. L'accesso ai corsi di formazione per titolati del C.A.I. è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio; b) avere compiuto il 19° anno di età per i titolati di primo livello, il 21° anno di età per i titolati di secondo livello; il 23° per quelli di terzo livello, salvo più restrittive <u>diverse</u> disposizioni dei regolamenti dei singoli O.T.C.O.; c) essere in possesso del godimento dei diritti civili; d) aver ottenuto l'attesto di idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, conseguito dopo apposito esame sostenuto a conclusione dei corsi di qualificazione; 2. Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario che l'aspirante abbia svolto almeno due anni di attività con la qualifica di titolato di primo livello.	Nel punto b) Aggiungere il secondo livello Modificare il comma 2 nel seguente modo: Per accedere ai corsi di livello superiore è necessario che l'aspirante abbia svolto almeno due anni di attività con la qualifica di titolato di livello inferiore.
Articolo 36	Articolo 37	Articolo 37 - modifiche
1. Le qualifiche decadono e l'iscrizione all'albo viene cancellata se l'interessato, nell'arco dei due anni dalla data di rilascio del titolo o dell'ultima registrazione di attività, non ha partecipato al corso di grado superiore o d'aggiornamento o non ha documentato l'attività svolta o documenta un'attività insufficiente. La revoca è sancita dal Presidente generale del C.A.I. su proposta motivata dell'O.T.C.	1. La qualifica viene sospesa, ma non annullata, se l'interessato, nell'arco del periodo fissato dal regolamento del proprio O.T.C.O., non ha partecipato ad un corso di grado superiore, ad un corso d'aggiornamento, come pure se non ha documentato l'attività svolta o se documenta un'attività insufficiente. La sospensione è disposta dal P.G. su proposta motivata dell'O.T.C.O.	Si propone di sostituire la frase barrata con la seguente: a iniziative obbligatorie di aggiornamento senza giustificato motivo. Il mantenimento del titolo viene regolamentato da ciascun OTCO

	<p>2. La qualifica rimane sospesa anche nel caso in cui l'interessato non rinnovi la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno sociale; decade invece a tutti gli effetti, senza possibilità di recupero, nel caso in cui un titolato non rinnovi, anche per un solo anno, la propria iscrizione al C.A.I.</p> <p>3. La sospensione è superata con la ripresa dell'attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell'albo dei titolati secondo le modalità stabilite da ogni O.T.C.O.</p> <p>4. I titolati di secondo livello che perdano tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità di operare a tale livello, mantengono su propria richiesta il livello di qualifica inferiore, rispettando le condizioni di operatività previste.</p>	<p>Nel comma 2 viene cancellata la frase barrata</p> <p>Il comma 3 viene così sostituito:</p> <p>La sospensione, quando non è determinata dall'omesso pagamento della quota associativa, è revocata con la ripresa dell'attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell'albo dei titolati secondo le modalità stabilite da ogni O.T.C.O. La cessazione della qualità di socio comporta la decadenza del titolo.</p>
Articolo 37	Articolo 38	
<p>1. Gli istruttori del Club alpino italiano prestano la propria opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al trattamento di missione nella misura e secondo le norme previste per i componenti degli O.T.C. del Sodalizio.</p>	<p>1. I titolati del C.A.I prestano la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste per i componenti degli O.T.C.O.</p>	<p>Si propone di sostituire l'art. con il seguente testo:</p> <p>I titolati CAI devono prestare la loro attività solo nell'ambito di Scuole e Sezioni e per collaborare nell'ambito della sede centrale; eventuali attività al di fuori dell'OTCO e del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'OTCO.</p> <p>I titolati del C.A.I prestano la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste per i componenti degli O.T.C.O.</p>
<p>NOTA: circa l'ambito operativo dei titolati CAI e gli impegni assunti con l'acquisizione del titolo nei confronti del Sodalizio, della propria Scuola e/o Sezione sarebbe forse il caso di includere nel presente Regolamento con estensione a istruttori, accompagnatori e operatori quanto approvato dal C.C.I.C. al 30.01.07 come modifica dell'art. 17 del Regolamento della CNSASA</p>		

Titolo VI		
NORME TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 38 (ex art. 21.)	Articolo 39	
1. Il presente Regolamento è efficace nei confronti di tutti gli O.T.C. del Sodalizio. 2. Le sue norme possono essere modificate dal Consiglio generale secondo le modalità previste negli articoli 21 e 22 dello Statuto.	1. Il presente Regolamento è efficace nei confronti di tutti gli O.T.C.O. del Sodalizio. 2. Le sue norme possono essere modificate dal C.C.I.C. secondo le modalità previste dallo Statuto.	
Articolo 39 (Ex art. 22.)	Articolo 40	
1. I regolamenti particolari dei singoli O.T.C. sono predisposti per iniziativa della Segreteria generale e sono efficaci solo dopo l'approvazione de Consiglio centrale. Le successive modificazioni potranno avvenire anche su proposta dell'O.T.C ma diverranno parimenti efficaci solo dopo l'approvazione del Consiglio centrale.	1. I regolamenti particolari dei singoli O.T.C.O. sono predisposti dagli O.T.C.O. stessi e sono efficaci solo dopo l'approvazione del C.C.I.C. Le successive modificazioni potranno avvenire anche su proposta dell' O.T.C.O. ma diverranno parimenti efficaci solo dopo l'approvazione del C.C.I.C.	
	Articolo 41	
	1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti i componenti degli O.T.C.O. rimangono in carica, con pieni poteri, fino alla elezione del Presidente generale da parte dell'Assemblea dei delegati nel 2010, indipendentemente dalla data di nomina.	
	Articolo 42	
	1. Le norme contenute nei regolamenti dei singoli O.T.C.O. confliggenti con le disposizioni del presente Regolamento, si intenderanno prive di efficacia e si applicheranno i principi del presente Regolamento ove compatibili	

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI CENTRALI E PERIFERICI OPERATIVI

<p>a) O.T.C. con funzione di centro di documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro Italiano Studio Documentazione Alpinismo Extraeuropeo (C.I.S.D.A.E.); ▪ Commissione centrale biblioteca nazionale, con la relativa biblioteca; ▪ Istituto di fotografia alpina “Vittorio Sella”; ▪ Museo nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi”. <p>b) O.T.C. con funzione puramente consultiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commissione legale centrale <p>c) O.T.C. con funzioni consultive e operative</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comitato scientifico centrale ▪ Commissione centrale alpinismo giovanile; ▪ Commissione centrale medica; ▪ Commissione centrale per i materiali e le tecniche; ▪ Commissione centrale per la speleologia ; ▪ Commissione centrale per la tutela dell’ambiente montano; ▪ Commissione centrale per le pubblicazioni; ▪ Commissione centrale per l’escursionismo; ▪ Commissione centrale rifugi ed opere alpine; ▪ Commissione cinematografica centrale con la relativa cineteca; ▪ Commissione nazionale sci di fondo escursionistico; ▪ Commissione nazionale scuole di alpinismo e sci alpinismo; ▪ Servizio Valanghe Italiano (S.V.I.) 	<p>a) O.T.C.O. con funzione di supporto, di ricerca o di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione centrale biblioteca nazionale (CCBN) - Commissione centrale legale (CCL) - Commissione centrale medica (CCM) - Commissione centrale per i materiali e le tecniche (CCMT) - Commissione centrale per le pubblicazioni (CCP) - Commissione centrale cinematografica (CCC) - Gruppo di lavoro “terre alte” (GLTA) <p>b) O.T.C.O. con funzioni operative sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione centrale alpinismo e sci alpinismo (CNASA) - Commissione centrale rifugi e opere alpine (CCR) - Commissione centrale alpinismo giovanile (CCAG) - Commissione centrale per la speleologia (CCS) - Commissione centrale sci-escursionismo (CCSE) - Commissione centrale per l’escursionismo (CCE) - Commissione centrale per la tutela dell’ambiente montano (CCTAM) - Servizio valanghe italiano (SVI) - Comitato scientifico centrale (CSC) 	<p>La CNSASA chiede di mantenere il termine “scuole” e di modificare leggermente la denominazione introducendo il termine “arrampicata”:</p> <p>sostituire Commissione centrale alpinismo e sci-alpinismo (CNSASA)</p> <p>Con</p> <p>Commissione Nazionale Scuole Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata (CNSASA)</p>
---	---	---

*NOTA: si chiede che la denominazione **scuole** debba rimanere **sia** per ragioni storiche sia perché il termine oggi conserva il suo significato.*

Si fa notare che il modello organizzativo tecnico e didattico adottato dalla CNSASA è stato preso da riferimento dall’UIAA come modello da proporre agli altri 80 Paesi che ne fanno parte; infatti l’UIAA, nell’ambito del volontariato, riconosce agli istruttori che fanno riferimento alla CNSASA, una elevata preparazione tecnica e culturale. Tale riconoscimento pone il CAI al primo posto come associazione volontaristica nel settore dell’insegnamento delle pratiche alpinistiche, sci alpinistiche e dell’arrampicata.